

COMUNE DI MOGLIA

Provincia di Mantova



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2019

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n. 3), dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Moglia, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii..

Art. 3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Moglia, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Aliquote e variazioni

1. Le aliquote sono fissate, sulla base degli scaglioni di legge, nelle seguenti misure:

- Scaglione da 0 a 15.000 euro: 0,40 punti percentuali;
- Scaglione da 15.000 a 28.000 euro: 0,45 punti percentuali;
- Scaglione da 28.000 a 55.000 euro: 0,50 punti percentuali;
- Scaglione da 55.000 a 75.000 euro: 0,75 punti percentuali;
- Scaglione oltre 75.000 euro: 0,80 punti percentuali;

Le suddette aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2019.

2. La competenza alla determinazione ed alla variazione delle aliquote è demandata al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), avendo tale deliberazione carattere regolamentare.

Art. 6
Esenzioni

1. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito imponibile complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di Euro 25.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 25.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote al reddito imponibile complessivo.

Art. 7
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con decorrenza 1° gennaio 2019.